REPUBBLICA ITALIANA **Sent. 102/2024**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE Presidente

Gabriele VINCIGUERRA Giudice relatore

Walter BERRUTI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30584 del registro di segreteria, nei confronti di:

1) VARDARO Anna Maria (C.F. VRDNMR60P64F207M), nata a Mileto (VV) il 24.09.60, residente in Milano (MI), Via Fortiguerra n. 12, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Massimiliano Giovanni Crespi per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Via Zappellini n.7, presso lo studio del difensore

FATTO

Con atto di citazione in data 16.10.2023 il Pubblico Ministero, all’esito dell’istruttoria, ha quantificato il complessivo danno subìto dal Comune di Milano, per effetto della condotta illecita di VARDARO Anna Maria, e delle corresponsabili Cariello Irene Franca e Montuoro Assunta, nella somma complessiva di

euro 49.610,89, di cui euro 28.811,01 per danno da mancata entrata, euro 8.241,80 per danno da disservizio ed euro 12.558,08 per danno all'immagine.

Ciò in relazione a numerose condotte delittuose poste in essere dalle convenute negli anni 2017-2019, nella loro qualità di agenti della Polizia Locale di Milano, ricondotte ai reati di truffa aggravata, peculato, accesso abusivo a sistema informatico, falso materiale commesso dal pubblico ufficiale.

In estrema sintesi, i dipendenti della Polizia Locale Montuoro e VARDARO (anche con il concorso di altri colleghi), fruendo dell'accordo e della complicità tecnica della loro collega Cariello, avevano notato una possibilità di utilizzo illecito del sistema informatico PRO.SA., in uso alla Polizia Locale di Milano per la registrazione delle infrazioni, la gestione delle sanzioni amministrative irrogate e l'abbinamento con i pagamenti effettuati dai trasgressori, in modo da far fittiziamente risultare pagate multe a vantaggio di soggetti in realtà inadempienti, a fronte della corresponsione di una utilità economica da parte di questi ultimi. In particolare, i trasgressori inadempienti entravano in contatto, per pregressa conoscenza o attraverso l'intermediazione di soggetti vicini alle imputate, con le stesse Montuoro e/o VARDARO, esprimendo la volontà di regolarizzare pendenze con il Comune di Milano. Montuoro e VARDARO effettuavano, allora, un preliminare accesso in banca dati e verificavano lo stato del procedimento amministrativo relativo ai trasgressori con i quali

erano venute in contatto. Nel caso in cui individuassero verbali risalenti nel tempo e quindi ormai raddoppiati nell'importo (ma ancora non iscritti a ruolo), proponevano al trasgressore di regolarizzare la loro posizione attraverso la consegna in contanti del denaro corrispondente al pagamento della sanzione in misura ridotta, offrendo, quindi, un rilevante vantaggio patrimoniale al trasgressore che otteneva, per questa via, di pagare la metà di quanto invece sarebbe stato obbligato a corrispondere se si fosse recato agli sportelli del Comando della Polizia Locale.

Cariello si occupava di accedere al sistema informatico e di modificare abusivamente i dati relativi alle infrazioni, in modo da farle fittiziamente risultare pagate.

Le somme versate in contanti erano incamerate non dal Comune di Milano ma dalle convenute.

In sede penale, con sentenza del Tribunale di Milano n. 3054/2019, era stata applicata a Cariello, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni 2, mesi 6 e giorni 20 di reclusione.

Con sentenza del Tribunale di Milano n. 995 del 17 luglio 2020 erano state applicate a VARDARO Anna Maria e Montuoro Assunta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., le rispettive pene di anni 3 mesi 2 di reclusione e di anni 3 mesi 4 di reclusione.

In atto di citazione, il Pubblico Ministero ha dato atto dell'avvenuto versamento in favore del Comune di Milano, da parte delle convenute, della complessiva somma di euro 6.300,00, pari al complessivo profitto generato dai comportamenti illeciti

sopra descritti.

VARDARO, nel costituirsi in giudizio con memoria 26.01.2024, ha presentato tramite il proprio difensore istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 d. lgs. n. 174\16, dichiarandosi disponibile al versamento della somma di **euro 8.000,00 (ottomila\00)**, allegando **parere positivo** del Pubblico Ministero, reso con memoria in data 15.12.2023.

All'udienza in camera di consiglio del 13.03.2024 il Collegio ha accolto la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato, determinando la somma dovuta in **euro 8.000,00 (ottomila\00),** fissando in giorni 30 il termine per il versamento e rinviando il procedimento a successiva udienza in camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio.

All'udienza in camera di consiglio del 22.05.2024 la causa è stata discussa. Le parti hanno concordemente richiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato.

DIRITTO

Risulta agli atti documentazione bancaria e reversale di incasso n. 73930 del 10.05.2024 a dimostrazione del puntuale versamento della somma stabilita dal Collegio all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 13.03.2024, e dell'incameramento della somma stessa da parte del Comune di Milano.

Occorre pertanto dichiarare, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del d. lgs. 26.06.2016, n. 174, che nulla è più dovuto dalla

convenuta VARDARO in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in data 16.10.2023.

Ed invero, come già affermato da questa Corte in casi analoghi, ai fini di una corretta qualificazione giuridica di tale modalità di definizione del giudizio il Collegio osserva doversi escludere la riconducibilità della presente fattispecie ad un'ipotesi di cessazione della materia del contendere - essendo intervenuto non l'intero pagamento chiesto dalla Procura attrice con l'atto di citazione in giudizio, bensì solo il versamento di una “quota parte” dell’iniziale pretesa attorea - e di doversi altresì escludere che si versi in una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplata dagli artt. 110 e 111 del citato c.g.c. (ovvero prevista da altra disposizione di legge).

Pertanto, il Collegio ritiene che l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato formulata dai convenuti ed il tempestivo e regolare versamento, da parte degli stessi, della somma ritenuta congrua, valgano ad integrare una specifica modalità di "*definizione alternativa del giudizio* ", secondo la lettera e le finalità dell'art. 130 cit., comma 1 (cfr. C. conti, sez. Lombardia 12 febbraio 2018 n. 29; id., sez. Sardegna, 4 ottobre 2017, n. 120).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza “virtuale”, in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per gli illeciti ascritti.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, definisce il giudizio ai sensi dell'art. 130 d. lgs. 26.08.2016, n. 174, nei confronti della convenuta.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 79,80 (settantanove/80).

Milano, 22.05.2024

Il Relatore	Il Presidente
Gabriele Vinciguerra	Vito Tenore
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 03.06.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)